



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
PROVINCIA DI VERONA
Area Tecnica Lavori Pubblici

www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it tecnico@castelnuovodg.it

TEL 045 6459920 FAX 045 6459921 Partita IVA 00667270235
Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda



Prot. 23460

ESITO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI TELRISCALDAMENTO URBANO NEL CAPOLUOGO – POR FERS 2007-2013 – ASSE 2 “ENERGIA” – AZIONE 2.1.2 “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI SISTEMI URBANI: TELERISCALDAMENTO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI” (CUP J65J120001400006 – CIG 5319578E9F)

(Ai sensi dell’art. 79 D.Lgs. n. 163/2006)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

RENDE NOTO

1) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE UTILIZZATA:

Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37, 54, 55 comma 5, e 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi.

2) DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:

19 dicembre 2013 con determinazione n. 717 Reg. Gen. (n. 239 LL.PP.)

3) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:

Offerta economicamente più vantaggiosa

4) NUMERO DELLE OFFERTE RICEVUTE:

8 (otto) entro i termini previsti dalla lettera di invito.

5) IMPRESE PARTECIPANTI:

- a) ATI: GADOTTI FRATELLI SRL – TRENTO / MISCONEL SRL – CAVALESE (TN);
- b) ATI: CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO «CIRO MENOTTI» SOC. COOP. P.A. – RAVENNA / AENERGIA SRL – CAZZAGO SAN MARTINO (BS);
- c) CER CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO – BOLOGNA;
- d) ADIGE CONDOTTE SRL – CASELLE DI SOMMACAMPAGNA (VR);
- e) ATI: SERPELLONI LUIGI DNDS SRL – VILLAFRANCA DI VERONA (VR) / SCAVI C.G.N. di Bonomini Giovanni – LAZISE (VR) / MARCONCINI IMPRESA COSTR. EDILI STRAD. SPA – NOGARA (VR) / AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA SPA - VERONA;
- f) CO.GE SRL – SAN CESARIO SIL PANARO (MO);
- g) ATI: HOLLÄNDER IDROTERMICA POHL FRANCO SRL – LEVICO TERME (TN) / FIMET SPA – BRESCIA;
- h) ATI: ITALBETON SRL – TRENTO / CO.RO.MET. SRL – BENDIZZOLE (BS) / PIZIO SPA – DALMINE (BG) / BONZI SRL – CASTENEDOLO (BS).



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
PROVINCIA DI VERONA
Area Tecnica Lavori Pubblici

www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it tecnico@castelnuovodg.it

TEL 045 6459920

FAX 045 6459921

Partita IVA 00667270235

Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda



6) IMPRESE ESCLUSE:

Associazione Temporanea di Imprese (non ancora costituita, ma con l'impegno a costituirla in caso di aggiudicazione) tra le ditte GADOTTI FRATELLI Srl, capogruppo, di Trento, MISCONEL Srl di Cavalese (Tn), in quanto è emerso il non rispetto delle condizioni previste a pena di esclusione al punto 17) (requisito relativo alla certificazione EN 287-1 delle saldature), al punto 18) (requisito relativo al coordinatore delle saldature in possesso delle certificazioni IWE e/o IWT e/o IWS in accordo alla EN ISO 14731), e del punto 19) (requisito relativo alla certificazione del procedimento di saldatura secondo la normativa EN ISO 15614-1) della lettera VI) del Capo 10 del bando di gara, in quanto le ditte Gadotti Fratelli Srl e Misconel Srl hanno dichiarato il possesso dei requisiti, che tuttavia non hanno in capo, in quanto hanno utilizzato soggetti esterni alle stesse (primo motivo di esclusione); si rileva che tutti i soggetti che – a qualunque titolo – concorrono all'esecuzione di pubblici appalti, sia in veste di affidatari, sia in veste di sub affidatari, sia, inoltre, in veste di prestatori di requisiti nell'ambito, devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. Ciò, infatti, risponde ad elementari ragioni di trasparenza e di tutela effettiva degli interessi sottesi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice. Tale valutazione coincide con il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, il quale afferma che "La regola secondo la quale tutti coloro che prendono parte all'esecuzione di pubblici appalti devono essere in possesso dei requisiti morali può essere considerato un principio di tutela della *par condicio*, dell'imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa, per cui deve trovare applicazione anche nei contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice. Nei contratti esclusi può non esigersi il medesimo rigore formale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti) e gli stessi vincoli procedurali, ma resta inderogabile la sostanza, ossia il principio che i soggetti devono avere i requisiti morali, e che il possesso di tali requisiti va verificato (Consiglio di Stato, V, 17 maggio 2012, n. 2825; cfr. altresì Consiglio di Stato, VI, 15 giugno 2010, n. 3759)" (parere sulla normativa 11 luglio 2012, AG 10/12) (secondo motivo di esclusione);

ADIGE CONDOTTE Srl di Caselle di Sommacampagna (Vr), poiché ha dichiarato di non possedere la certificazione per la sicurezza sul lavoro OHSAS 18001, rilasciata da ente accreditato, come richiesto al punto 20 lettera VI) del Capo 10 del bando di gara, a pena di esclusione (primo motivo di esclusione); inoltre, non ha rispettato delle condizioni previste a pena d'esclusione al punto 18) (requisito relativo al coordinatore delle saldature in possesso delle certificazioni IWE e/o IWT e/o IWS in accordo alla EN ISO 14731) della lettera VI) del Capo 10 del bando di gara, in quanto la ditta ha dichiarato il possesso dei requisiti, che tuttavia non ha in capo, in quanto ha utilizzato un soggetto esterno alla stessa (secondo motivo di esclusione); si rileva che tutti i soggetti che – a qualunque titolo – concorrono all'esecuzione di pubblici appalti, sia in veste di affidatari, sia in veste di sub affidatari, sia, inoltre, in veste di prestatori di requisiti nell'ambito, devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. Ciò, infatti, risponde ad elementari ragioni di trasparenza e di tutela effettiva degli interessi sottesi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice. Tale valutazione coincide con il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, il quale afferma che "La regola secondo la quale tutti coloro che prendono parte all'esecuzione di pubblici appalti devono essere in possesso dei requisiti morali può essere considerato un principio di tutela della *par condicio*, dell'imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa, per cui deve trovare applicazione anche nei contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice. Nei contratti esclusi può non esigersi il medesimo rigore formale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti) e gli stessi vincoli procedurali, ma resta inderogabile la sostanza, ossia il principio che i soggetti devono avere i requisiti morali, e che il possesso di tali requisiti va verificato (Consiglio di Stato, V, 17 maggio 2012, n. 2825; cfr. altresì Consiglio di Stato, VI, 15 giugno 2010, n. 3759)" (parere sulla normativa 11 luglio 2012, AG 10/12) (terzo motivo di esclusione);

Associazione Temporanea di Imprese (non ancora costituita, ma con l'impegno a costituirla in caso di aggiudicazione) tra le ditte SERPELLONI LUIGI DNDS Srl, capogruppo, di Villafranca di Verona (Vr), SCAVI C.G.N. di Bonomini Giovanni di Lazise (Vr), MARCONCINI IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
PROVINCIA DI VERONA
Area Tecnica Lavori Pubblici

www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it tecnico@castelnuovodg.it

TEL 045 6459920

FAX 045 6459921

Partita IVA 00667270235

Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda



SpA di Nogara (Vr), e AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA SpA di Verona, poiché non risulta allegata, nella documentazione amministrativa relativa alla ditta Azienda Generale Servizi Municipali di Verona SpA, l'attestazione di qualificazione, come richiesta dal bando di gara, a pena di esclusione. Allo scopo, sono opportune le seguenti premesse: che il Comune di Castelnuovo del Garda ha appaltato la realizzazione di una rete di teleriscaldamento urbano per una somma complessiva di € 2.202.586,36; che l'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta risulta di € 2.115.924,12 e di € 86.662,24 per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; che gli importi delle lavorazioni da realizzare sono rispettivamente: categoria OG6 per € 1.965.924,12 a corpo ed a misura (categoria prevalente) e OG1 per € 150.000,00 a corpo (categoria scorporabile). A tale proposito, si richiama il terzo comma dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che sono ammessi alle procedure concorsuali gli imprenditori partecipanti al raggruppamento che abbiano i requisiti indicati nel regolamento. L'art. 92 del DPR n. 207/2010 indica quali siano i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i partecipanti alla gara. È implicita, pertanto, la regola secondo cui soltanto se si impone alle imprese di dichiarare la quota di partecipazione sin dalla fase procedimentale, "formalizzando" i patti tra gli operatori raggruppati, è possibile per la stazione appaltante verificare, secondo le modalità prescritte dal Codice degli appalti, il rispetto da parte delle stesse imprese dei requisiti di carattere economico ed organizzativo. La regola della simmetria consente, dunque, alla stazione appaltante di poter concretamente verificare la serietà ed affidabilità dell'offerta stessa. In sintesi, per i motivi illustrati, deve ritenersi necessario rispettare il principio di corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all'ATI. Inoltre, il comma 13 dello stesso art. 37 prevede che «i concorrenti riuniti in raggruppamenti temporanei devono eseguire le prestazioni nelle percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione». Tale norma pone, in questo caso, la regola del parallelismo tra quote di partecipazione e quote di esecuzione. Ancora una volta è, pertanto, implicito il principio secondo cui soltanto se l'impresa ha già indicato nell'offerta quale sia la quota di partecipazione ai lavori la stazione appaltante potrà verificare poi che tale indicazione venga concretamente rispettata nella fase di attuazione del programma contrattuale. Su un piano più generale, la regola della corrispondenza, come ha messo ben in evidenza il Consiglio di Stato, è imposta dall'esigenza di rispettare «il principio di buon andamento e di trasparenza», che impone che «le imprese partecipanti ad un costituendo raggruppamento indichino le quote di lavori che ciascuna di loro eseguirà in modo da permettere subito la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa di settore» (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 416 del 2008). In conclusione, deve ritenersi che le imprese partecipanti hanno l'obbligo di indicare le quote di partecipazione già nell'offerta di gara, atteso che una dichiarazione ex post in sede di esecuzione non potrebbe assolvere nello stesso modo alle esigenze sin qui sinteticamente indicate. Ne consegue che l'amministrazione è titolare del potere, implicito nelle norme e nei principi che complessivamente regolamentano il settore, di escludere le imprese che omettono di rendere tale dichiarazione. In sintesi, dal combinato disposto dei commi 2 e 13 dell'art. 37 del Codice consegue che, all'atto della partecipazione, deve essere formulata l'indicazione delle quote partecipative al raggruppamento, dalle quali poter desumere la quota parte dei lavori che saranno eseguiti da ciascun associato, dovendo sussistere una perfetta corrispondenza tra quota di lavori e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento: l'indicazione delle quote di partecipazione - e conseguentemente dei lavori - si rivela, dunque, un requisito di ammissione alla gara e deve provvedersi a tale incombenza sin dalla presentazione della domanda di partecipazione/offerta, non essendo sufficiente che ciò avvenga in una fase successiva (Consiglio di Stato, sez. V, 21 marzo 2012 n. 1597). Sulla base delle predette indicazioni preventive e formali, avverrà la verifica della sussistenza della qualificazione SOA. Per quanto concerne i servizi e le forniture, l'art. 37, comma 4, del Codice prevede che debbano essere specificate nell'offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È dibattuto se detto obbligo valga soltanto per i raggruppamenti di tipo verticale oppure debba ritenersi esteso anche a quelli di tipo orizzontale. Sulla questione si è espressa da ultimo l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2012, che riferendosi all'art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 157/95, ora trasfuso nell'articolo 37, comma 4 del Codice, ha statuito che detto obbligo è applicabile indistintamente a tutte le forme di ATI, orizzontali e verticali (e miste), a pena di esclusione. L'obbligo deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
PROVINCIA DI VERONA
Area Tecnica Lavori Pubblici

www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it tecnico@castelnuovodg.it

TEL 045 6459920

FAX 045 6459921

Partita IVA 00667270235

Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda



cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia in caso di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese, tenendo conto della natura complessa o semplice dei servizi oggetto della prestazione e della sostanziale idoneità delle indicazioni ad assolvere alle finalità di riscontro della serietà e affidabilità dell'offerta ed a consentire l'individuazione dell'oggetto e dell'entità delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate. L'ATI ha dichiarato di essere composta da quattro ditte: Serpelloni Luigi DNDS Srl (capogruppo), Scavi G.C.N. di Bonomini Giovanni, Marconcini Impresa Costruzioni Edili e Stradali SpA, A.G.S.M. di Verona SpA. Nella dichiarazione di impegno per la costituzione dell'ATI è stato dichiarato che le rispettive quote di partecipazione sono rispettivamente: 30%, 30%, 30%, 10% non specificando al contrario delle altre Associazioni Temporanee di Imprese che hanno partecipato alla gara la percentuale di partecipazione nella categoria prevalente ed in quella scorporabile (esiste un'unica percentuale dichiarata). Detta assenza di questa precisazione non consente di comprendere come le ditte ripartiscano al proprio interno i lavori delle due categorie appaltate e di conseguenza come poi la stazione appaltante possa verificare che le quote dichiarate nella dichiarazione di impegno a costituire l'ATI non siano soggette a variazioni e siano realmente realizzate. Da ciò discende un secondo problema, ovvero non si riesce a comprendere, poiché non è stato dichiarato, se l'ATI sia un'associazione di tipo orizzontale, verticale ovvero misto (verticale con raggruppamento sub-orizzontale, ovvero orizzontale con raggruppamento sub-verticale), ciò complica notevolmente il compito della commissione di gara che non è messa nelle condizioni per poter compiutamente decidere se ammettere o escludere dalla successiva fase detto raggruppamento temporaneo di imprese. Da un assunto, sembrerebbe che le ditte effettuassero le seguenti lavorazioni (per la sola base d'asta e per entrambe le categorie): Serpelloni Luigi DNDS Srl 30% del totale, e quindi per € 634.777,24 tutti nella categoria OG6; Scavi G.C.N. di Bonomini Giovanni 30% del totale e quindi per € 634.777,24 tutti nella categoria OG6/OG1; Marconcini Impresa Costruzioni Edili Stradali SpA 30% del totale e quindi per € 634.777,24 nella categoria OG6/OG1; A.G.S.M. di Verona SpA 10% del totale e quindi per € 211.592,41 nella categoria OG6. Sembrerebbe che poiché A.G.S.M. di Verona SpA non ha prodotto in sede di gara alcun documento tale da comprovare i requisiti tecnico-organizzativi ed economici previsti dal bando e dal disciplinare di gara, che la stessa sia stata cooptata ai sensi dell'art. 92 comma 5 del DPR n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede: "5. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.". La norma sembrerebbe consentire di riunire all'interno dell'ATI anche ditte che, pur essendo prive di adeguata qualificazione per i lavori da realizzare, possono partecipare nella misura massima del 20% dell'importo dell'appalto. **In particolare la quarta sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 8253 del 27 novembre 2010 osserva che - mentre parte della giurisprudenza ritiene che la possibilità dell'impresa singola o delle imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea, in possesso dei requisiti di cui all'art. 95 citato, di associare, nei modi di cui al comma 4, altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, sia insita nello stesso dettato normativo che impone alle imprese cooptate il solo limite percentuale delle opere (in termini, Consiglio di Stato, sez. V, 11 giugno 2001, n. 3129) - appare preferibile ribadire (in conformità ad un meglio argomentato orientamento: per tutte cfr. Consiglio di Stato n. 5161/2009) come tale possibilità sia, piuttosto, subordinata ad un'espressa dichiarazione, risultante dalla domanda di partecipazione alla gara, in assenza della quale è da ritenere sussistente la figura (di carattere generale) di associazione temporanea (orizzontale o verticale) prevista dai commi 2 e 3. E ciò sia in osservanza della par condicio fra i partecipanti alla gara (non potendosi costringere l'Amministrazione a verificare tutte le ipotesi interpretative in astratto consentite dalla normativa vigente, ai fini di ricondurre la tipologia realizzata da taluno dei concorrenti) sia in considerazione del diverso grado di impegno, responsabilità e garanzia dei partecipanti alla riunione (che vale a differenziare significativamente, le due fattispecie associative in considerazione) cui si riconnette un diverso onere di dimostrazione del possesso dei requisiti di**



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
PROVINCIA DI VERONA
Area Tecnica Lavori Pubblici

www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it tecnico@castelnuovodg.it

TEL 045 6459920

FAX 045 6459921

Partita IVA 00667270235

Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda



qualificazione. Se ne deve dedurre - non essendo, con ogni evidenza, l'evidenziata diversità giuridica delle due figure sul tipo di ATI - che la controversia va risolta esaminando il tenore della "dichiarazione, risultante dalla domanda di partecipazione alla gara", la quale (in assenza di espressa manifestazione della volontà di avvalersi della cooptazione) dovrebbe indurre, giusta il richiamato principio, a "ritenere sussistente la figura generale di associazione temporanea" (così, ancora, Consiglio di Stato, n. 5161/2009 cit.). Ed invero, osserva la commissione di gara, come la questione della trasmissibilità delle violazioni commesse da una cooptata al raggruppamento a cui è associata non assuma nella specie rilievo dirimente, posto che A.G.S.M. di Verona SpA non ha rivestito la qualità formalmente dichiarata, bensì quella di vera e propria associata (primo motivo di esclusione) e la stessa risulta priva dei necessari requisiti di qualificazione. Essa, infatti, ha compiuto attività incompatibili con la posizione di mera cooptata. **Come più volte precisato dalla giurisprudenza, invero, la cooptazione è un istituto di carattere speciale che abilita un soggetto, privo dei prescritti requisiti di qualificazione (e, dunque, di partecipazione), alla sola esecuzione dei lavori nei limiti del 20%, in deroga alla disciplina vigente in tema di qualificazione SOA, per cui il soggetto cooptato: non può acquistare lo status di concorrente; non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi; non può prestare garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente; non può, in alcun modo, subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire. Il ricorso alla cooptazione, alla luce del carattere eccezionale e derogatorio dell'istituto deve, inoltre, necessariamente scaturire da una dichiarazione espressa ed inequivoca del concorrente, per evitare che un uso improprio della stessa consenta l'elusione della disciplina inderogabile in tema di qualificazione e di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 4278 del 27 agosto 2013)** (secondo motivo di esclusione). Tanto premesso, dall'esame complessivo della documentazione agli atti emerge che A.G.S.M. di Verona SpA ha: sottoscritto, al pari delle altre società facenti parte dell'ATI, la domanda di partecipazione; dichiarato di essere un'associata; è stata inserita come contraente nella polizza fideiussoria. Per stessa ammissione del raggruppamento di imprese, figura nella dichiarazione di impegno di costituzione dell'ATI, che la ditta A.G.S.M. di Verona SpA dovesse farsi carico all'interno del raggruppamento di lavori per una percentuale indicata nel 10% dell'importo complessivo d'appalto e quindi per € 211.592,41 dichiarando di eseguire lavori inerenti alle sottostazioni di scambio ed alla direzione dei lavori (D.L.). Quest'ultimo servizio (D.L.) non risulta appaltato nel bando di gara da parte del Comune di Castelnuovo del Garda e non può generare una terza categoria autonoma di lavori e servizi in quanto non specificatamente prevista dal bando e dal disciplinare di gara (terzo motivo di esclusione). A ciò deve aggiungersi un ulteriore gravame derivante dal fatto che dal computo metrico estimativo del progetto esecutivo si evince che il valore delle sottostazioni di scambio della rete di teleriscaldamento complessivamente (voci PC1, PC2, PC3, PC4) importano circa **€ 86.540,00 e quindi per circa il 4% dell'ammontare complessivo dell'appalto a base di gara**, opere appartenenti tutte alla categoria prevalente OG6, somma ben inferiore al 10% dei lavori da assumere da parte di A.G.S.M. di Verona SpA dichiarato nell'atto di impegno di costituzione dell'ATI. Pertanto, a prescindere da qualsiasi questione inerente alla verifica della qualificazione di quest'ultima ditta, ne deriva l'impossibilità che A.G.S.M. di Verona SpA assuma di realizzare il 10% dei lavori come dichiarato nell'atto di impegno di costituzione dell'ATI, in quanto il valore per la realizzazione delle sottostazioni di scambio della rete di teleriscaldamento è ben inferiore al 10% dichiarato nell'atto di impegno e pertanto non si comprende come le altre ditte possano ripartire la quota percentuale mancante, anche in considerazione che il disciplinare del bando di gara imponeva che la partecipazione minima, per la realizzazione dei lavori, in caso di ATI, da parte di ogni ditta fosse almeno pari al 10% dell'importo a base d'appalto. Per tutti questi motivi si ritiene che la costituenda associazione temporanea di imprese sia da escludere dalla fase successiva di gara; inoltre, oltre al non rispetto delle condizioni previste a pena d'esclusione al punto 18) (requisito relativo al coordinatore delle saldature in possesso delle certificazioni IWE e/o IWT e/o IWS in accordo alla EN ISO 14731) della lettera VI) del Capo 10 del bando di gara, in quanto la ditta Serpelloni Luigi DNDS Srl ha dichiarato il possesso dei requisiti, che tuttavia non ha in capo, in quanto ha utilizzato un soggetto esterno alla stessa (quarto motivo di esclusione); si rileva che tutti i soggetti che – a qualunque titolo – concorrono all'esecuzione di pubblici appalti, sia in veste di affidatari,



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
PROVINCIA DI VERONA
Area Tecnica Lavori Pubblici

www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it tecnico@castelnuovodg.it

TEL 045 6459920 FAX 045 6459921 Partita IVA 00667270235
Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda



sia in veste di sub affidatari, si inoltre in veste di prestatori di requisiti nell'ambito, devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. Ciò, infatti, risponde ad elementari ragioni di trasparenza e di tutela effettiva degli interessi sottesi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice. Tale valutazione coincide con il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, il quale afferma che "La regola secondo la quale tutti coloro che prendono parte all'esecuzione di pubblici appalti devono essere in possesso dei requisiti morali può essere considerato un principio di tutela della *par condicio*, dell'imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa, per cui deve trovare applicazione anche nei contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice. Nei contratti esclusi può non esigersi il medesimo rigore formale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti) e gli stessi vincoli procedurali, ma resta inderogabile la sostanza, ossia il principio che i soggetti devono avere i requisiti morali, e che il possesso di tali requisiti va verificato (Consiglio di Stato, V, 17 maggio 2012, n. 2825; cfr. altresì Consiglio di Stato, VI, 15 giugno 2010, n. 3759)" (parere sulla normativa 11 luglio 2012, AG 10/12) (quinto motivo di esclusione);

CO.GE Srl di San Cesario sul Panaro – Modena, poiché è emerso il non rispetto delle condizioni previste a pena d'esclusione al punto 18) (requisito relativo al coordinatore delle saldature in possesso delle certificazioni IWE e/o IWT e/o IWS in accordo alla EN ISO 14731) della lettera VI) del Capo 10 del bando di gara, in quanto la ditta ha dichiarato il possesso dei requisiti, che tuttavia non ha in capo, in quanto ha utilizzato un soggetto esterno alla stessa (primo motivo di esclusione); si rileva che tutti i soggetti che – a qualunque titolo – concorrono all'esecuzione di pubblici appalti, sia in veste di affidatari, sia in veste di sub affidatari, sia, inoltre, in veste di prestatori di requisiti nell'ambito, devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. Ciò, infatti, risponde ad elementari ragioni di trasparenza e di tutela effettiva degli interessi sottesi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice. Tale valutazione coincide con il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, il quale afferma che "La regola secondo la quale tutti coloro che prendono parte all'esecuzione di pubblici appalti devono essere in possesso dei requisiti morali può essere considerato un principio di tutela della *par condicio*, dell'imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa, per cui deve trovare applicazione anche nei contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice. Nei contratti esclusi può non esigersi il medesimo rigore formale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti) e gli stessi vincoli procedurali, ma resta inderogabile la sostanza, ossia il principio che i soggetti devono avere i requisiti morali, e che il possesso di tali requisiti va verificato (Consiglio di Stato, V, 17 maggio 2012, n. 2825; cfr. altresì Consiglio di Stato, VI, 15 giugno 2010, n. 3759)" (parere sulla normativa 11 luglio 2012, AG 10/12) (secondo motivo di esclusione);

Associazione Temporanea di Imprese (non ancora costituita, ma con l'impegno a costituirla in caso di aggiudicazione) tra le ditte HOLLÄNDER IDROTERMICA POHL FRANCO Srl, capogruppo, di Levico Terme (Tn), e FIMET SpA di Brescia, in quanto dalla verifica delle autocertificazioni prodotte in sede di gara è emersa la non regolarità contributiva della ditta FIMET SpA.

7) NOMINATIVO E INDIRIZZO DELL'AGGIUDICATARIO:

CER CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO – Via Calzoni 1/3 – 40128 Bologna

8) VALORE DELL'OFFERTA CUI E' STATO AGGIUDICATO L'APPALTO:

a) Lavoro:	€	1.591.902,07
b) Oneri per la sicurezza	€	86.662,24
c) Migliorie	€	<u>506.976,77</u>



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
PROVINCIA DI VERONA
Area Tecnica Lavori Pubblici

www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it tecnico@castelnuovodg.it

TEL 045 6459920 FAX 045 6459921 Partita IVA 00667270235
Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda



TOTALI € 2.185.541,08
IVA esclusa (punteggio 88,83 punti)

9) TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA:

360 (trecentosessanta) giorni naturali corrispondenti a 240 (duecentoquaranta) giorni lavorativi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (calcolati su una settimana di sette giorni, di cui cinque lavorativi da otto ore ciascuno).

10) GRADUATORIA

- | | |
|---|-------------|
| 1. CER CONSORIO EMILIANO ROMAGNOLO – Bologna | 88,83 punti |
| 2. CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO «CIRO MENOTTI» - Ravenna (Capogruppo) | 73,56 punti |
| 3. ITALBETON Srl – Trento (Capogruppo) | 36,79 punti |

Castelnuovo del Garda, 23 dicembre 2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP.
Ing. Giovanni Spimpolo